

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE,  
PER UN PERIODO DI 5 ANNI, DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE SITO IN  
PIOLTELLO, VIA PIEMONTE N. 30**

## Indice

Parte I – Disposizioni di carattere generale.....	2
1. Definizioni, riferimenti normativi e disposizioni preliminari.....	2
2. Oggetto della Concessione.....	4
3. Durata della Concessione.....	4
4. Valore della Concessione ed altre grandezze economiche.....	4
5. Corrispettivo per la Concessione, Canone di Concessione e tracciabilità finanziaria.....	4
6. Tariffe connesse ai Servizi.....	5
7. Direzione dell’Esecuzione.....	6
8. Obblighi del Concessionario.....	6
9. Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria.....	7
10. Responsabilità del Concessionario per il comportamento degli addetti ai Servizi. Sicurezza del lavoro.....	8
11. Responsabilità del Concessionario. Copertura assicurativa.....	9
12. Equilibrio economico finanziario.....	10
13. Forza Maggiore.....	10
14. Riequilibrio economico finanziario.....	11
15. Modifiche al Contratto e cessione dei crediti derivanti dalla concessione.....	12
16. Subappalto. Divieto di cessione del contratto.....	13
Parte II - penali, risoluzione, recesso.....	13
17. Penali ed esecuzione in danno.....	13
18. Risoluzione del Contratto.....	13
19. Recesso da parte del Comune.....	13
Parte III - Disposizioni conclusive.....	13
20. Interpretazione delle disposizioni del Contratto.....	13
21. Miscellanea.....	13
22. Cessazione della gestione.....	14
23. Trattamento dei dati personali.....	14
24. Spese contrattuali.....	14

25. Foro competente per le controversie afferenti la fase di esecuzione del Contratto.....	14
--	----

## **PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **1. Definizioni, riferimenti normativi e disposizioni preliminari**

**1.1.** Ai fini del presente Contratto e del Capitolato, che ne costituisce parte integrante, ove non diversamente stabilito nel testo del presente documento, le seguenti parole, indicate con la lettera maiuscola, sia al singolare, che al plurale, avranno i seguenti significati:

- (i) ANAC:** l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- (ii) Canone di Concessione:** canone dovuto dal Concessionario al Comune, come indicato in Offerta e nell'annesso PEF presentato dal Concessionario;
- (iii) Centro Natatorio:** il Centro Natatorio e le relative pertinenze oggetto della Concessione, sito nel Comune di Pioltello, Via Piemonte n. 30;
- (iv) Codice o Codice dei contratti pubblici:** il D. Lgs. n. 36/2023, nella versione vigente al momento di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della Concessione;
- (v) Comune o Ente:** il Comune di Pioltello;
- (vi) Concessionario:** l'aggiudicatario della procedura relativa all'affidamento della Concessione, come di seguito definita;
- (vii) Concessione:** il rapporto tra il Comune e il Concessionario concernente i Servizi oggetto del Contratto;
- (viii) Contratto o Contratto di Concessione:** il presente documento che verrà sottoscritto, ad esito della procedura di gara, tra il Comune e il Concessionario e che regola, unitamente al Disciplinare di gara, al Capitolato, all'Offerta, al PEF e alla Matrice dei Rischi, la Concessione;
- (ix) Corrispettivo di Concessione:** il diritto del Concessionario di gestire i Servizi oggetto la Concessione e sfruttarli economicamente;
- (x) Capitolato:** il capitolato relativo alla gestione dei Servizi nel Centro Natatorio, come infra definiti;
- (xi) Direttore dell'Esecuzione:** il soggetto, diverso nel caso di specie dal RUP, che svolge i compiti di cui all'Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023;
- (xii) Disciplinare di gara:** il documento che regola la fase di gestione della procedura di gara oggetto del Contratto e contiene informazioni rilevanti anche per la fase riguardante la gestione;
- (xiii) Equilibrio Economico Finanziario:** indica l'equilibrio economico finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 177, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del PEF;
- (xiv) Forza Maggiore:** fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o

in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto;

- (xv) **Indicatori di Equilibrio:** il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;
- (xvi) **ISTAT:** Istituto Nazionale di Statistica;
- (xvii) **Matrice dei Rischi:** la matrice che individua la ripartizione dei rischi afferenti la presente concessione tra il Comune e il Concessionario;
- (xviii) **Offerta:** l'offerta tecnica ed economica presentata in gara dal Concessionario e parte integrante e sostanziale del Contratto di Concessione;
- (xix) **Parti:** il Comune e il Concessionario o, al singolare, il Comune o il Concessionario;
- (xx) **PEF:** piano economico finanziario a base della Concessione, come presentato in gara dal Concessionario;
- (xxi) **Responsabile della Concessione:** è responsabile del coordinamento di tutte le attività del Concessionario afferenti la Concessione;
- (xxii) **RUP:** Responsabile Unico di Progetto che svolge i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.2;
- (xxiii) **Servizio o Servizi:** si tratta dell'insieme dei servizi facenti parte della Concessione;
- (xxiv) **TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista:** indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
- (xxv) **TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto:** indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
- (xxvi) **VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti:** il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione;
- (xxvii) **VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto:** il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione.
- (xxviii) **DSCR (Debt Service Coverage Ratio):** indica il rapporto di copertura del servizio del debito per tutta la durata del finanziamento;
- (xxix) **DPBP (Discounted Payback Period):** indica l'arco di tempo necessario per recuperare l'investimento effettuato;

**1.2.** Il Comune e il Concessionario si danno atto che la Concessione verrà regolata sulla base del Contratto di Concessione, del Capitolato, del bando, del Disciplinare di gara, dell'Offerta comprensiva del PEF presentato dal Concessionario, della Matrice dei Rischi, delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e relativi provvedimenti attuativi vigenti, nonché del Codice Civile.

## **2. Oggetto della Concessione**

**2.1.** Con il presente Contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la Concessione della gestione del Centro Natatorio, sulla scorta delle attività delineate nel Capitolato, nell'Offerta e nel PEF.

**2.2.** In particolare, la gestione del Centro Natatorio ha ad oggetto lo svolgimento delle attività indicate nel Capitolato, nell'Offerta e nel PEF.

**2.3.** Il Concessionario assume la titolarità dei Servizi afferenti il Centro Natatorio e le connesse responsabilità. Il Concessionario subentra nei diritti, poteri, oneri, obblighi e responsabilità connessi alla titolarità del Centro Natatorio oggetto della Concessione, fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi in base al Capitolato o alla normativa applicabile.

**2.4.** Al Concessionario spetterà anche l'attività di manutenzione del Centro Natatorio, nei termini previsti dal Capitolato.

## **3. Durata della Concessione**

**3.1.** La Concessione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla presa in consegna delle strutture e delle aree, con redazione dell'apposito verbale nei termini previsti dal Capitolato.

## **4. Valore della Concessione ed altre grandezze economiche**

**4.1.** Ai sensi dell'art. 179 del Codice dei contratti pubblici, il valore complessivo della Concessione, sulla base del PEF, è pari ad € [●], oltre IVA, per tutta la durata della Concessione.

**4.2.** Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera sono stati scorporati in gara dall'importo soggetto a ribasso e calcolati in misura pari ad € 988.769,00, in applicazione del contratto per i lavoratori dello sport in vigore dall'1 gennaio 2024, sottoscritto tra la CONFLAVORO PMI, FISE, ASI, MSA, CNS Libertas, FIS, e FESICA-CONFSAL (codice H07A).

**4.3.** I costi della manodopera previsti nel PEF del Concessionario, indicati nel rispetto della facoltà di formulare ribassi ai sensi dell'art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023, sono pari a [●], in applicazione del contratto collettivo [●].

## **5. Corrispettivo per la Concessione, Canone di Concessione e tracciabilità finanziaria**

**5.1.** Il Corrispettivo per la Concessione consiste unicamente nel diritto del Concessionario di poter sfruttare economicamente i Servizi oggetto della Concessione.

**5.2.** Le Parti si danno atto che per l'esecuzione del Servizio e in considerazione della sua composizione, così come risultante anche dai documenti economico finanziari afferenti la Concessione, il Concessionario è tenuto al versamento in favore del Comune del Canone di Concessione offerto in sede di gara:

- per il primo anno successivo alla stipula del Contratto, pari a [●];

- dal secondo anno successivo alla stipula del Contratto, pari a [●], oltre a rivalutazione annuale ISTAT nei termini previsti dal Capitolato.

**5.3.** Il Canone di Concessione di cui all'art. 5.2 che precede è corrisposto al Comune nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato.

**5.4.** In caso di proroga della Concessione alla scadenza il canone sarà calcolato proporzionalmente al periodo di estensione dello stesso.

**5.5.** Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di un subappaltatore, subcontraente o altra persona fisica o giuridica rilevante ai sensi delle Linee Guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla determina del 7 luglio 2011 n. 4 e s.m.i. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, in sede di stipula del Contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, eventuali conti correnti dedicati diversi da quelli oggetto di indicazione in sede di Contratto. Negli stessi termini, il Concessionario dovrà indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

**5.6.** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Concessionario dichiara che il conto corrente dedicato alla Concessione è il seguente [●] e che i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso sono:

(i) [●], residente in [●], CF [●];

(ii) [●], residente in [●], CF [●];

(iii) [●], residente in [●], CF [●];

(iv) [●], residente in [●], CF [●].

**5.7.** Gli obblighi di cui al punto 5.5 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono anche nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati dalla Concessione.

**5.8.** Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

## **6. Tariffe connesse ai Servizi**

**6.1.** Per lo svolgimento dei Servizi, il Concessionario determina le tariffe nei confronti degli utenti nei termini disciplinati dal Capitolato, ferme le prestazioni minime gratuite ivi previste.

**6.2.** Il Comune si riserva la facoltà di imporre la previsione di tariffe agevolate per specifiche categorie di utenza o attività, nei termini parimenti previsti e regolati dal Capitolato.

## **7. Direzione dell'Esecuzione**

**7.1.** Il Comune individuerà un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, con il compito di verificare il corretto andamento della Concessione.

**7.2.** Il Direttore dell'Esecuzione sarà un soggetto diverso dal RUP, rientrando l'oggetto della concessione tra i servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'art. 114, comma 8, e all'art. 32, dell'Allegato II.14 al Codice.

## **8. Obblighi del Concessionario**

**8.1.** Fermo quanto previsto al punto 2 che precede, nonché dal Capitolato, il Concessionario organizza i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento della Concessione. Pertanto, il Concessionario si obbliga a adempiere a tutte le previsioni cogenti che le norme presenti e future pongono in capo a coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di *privacy*, in materia di trattamento contrattuale dei lavoratori, in materia igienico-sanitaria).

**8.2.** In tale contesto, oltre a quanto previsto dal Capitolato, il Concessionario:

- (i)** dovrà procedere ad acquisire ogni atto, documento e informazione necessaria all'espletamento del Servizio dall'attuale gestore tramite verbale di consegna da redigersi con eventuale ausilio di incaricato del Comune;
- (ii)** assume tutte le funzioni di organizzazione della Concessione, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
- (iii)** dovrà conservare, per tutta la durata della Concessione, le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività;
- (iv)** si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi;
- (v)** si obbliga a fornire al Comune le relazioni e la carta dei servizi, in base a quanto previsto dal Capitolato;
- (vi)** si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente Contratto e del Capitolato anche nelle more della stipula del Contratto, a fronte della consegna dei Servizi ove sussistano ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 17 del Codice dei contratti pubblici;
- (vii)** si impegna ad operare per assicurare, per quanto possibile, la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un servizio qualitativamente adeguato;
- (viii)** si impegna a garantire la non interruzione dei Servizi, salvi i casi di comprovata Forza Maggiore;
- (ix)** si impegna a garantire che i Servizi si svolgano regolarmente, anche con qualsivoglia condizione di tempo. Tale impegno vale a tutti gli effetti anche in caso di sciopero del personale dipendente del Concessionario e in ogni e

- qualsiasi altro caso in cui, avuto riguardo a circostanze di tempo e di luogo, l'accadimento fortuito si poteva ragionevolmente ritenere probabile;
- (x) si impegna a non sospendere o eseguire parzialmente la Concessione, anche in caso di controversia con il Comune;
- (xi) si obbliga a consentire, nell'anno antecedente alla scadenza naturale del Contratto, o immediatamente -a seguito di risoluzione, decadenza o recesso-, che personale autorizzato dal Comune faccia visionare la struttura a terzi, al fine della predisposizione degli atti di affidamento o della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, ove ciò risultasse necessario.

**9. Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria**

**9.1.** Il Concessionario si impegna ad operare esclusivamente con i propri dipendenti e/o soci lavoratori o con proprio personale secondo le tipologie contrattuali di lavoro subordinato o di collaborazione nelle forme ammesse dalle norme vigenti, con organizzazione lavorativa propria ed a proprio rischio, restando espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Comune. In nessun caso gli operatori del Concessionario impiegati nella Concessione potranno rivendicare rapporti di dipendenza con il Comune.

**9.2.** Il Concessionario è tenuto, nei confronti del proprio personale, all'applicazione del CCNL nei termini previsti dal Capitolato.

**9.3.** Sono dunque a carico del Concessionario le retribuzioni, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti al personale adibito al servizio che forma oggetto del presente atto. Il Comune resta esonerato e, comunque, verrà tenuto manlevato ed indenne dal Concessionario in ordine a qualsiasi obbligo al riguardo e da ogni responsabilità per eventuali inadempienze ed infortuni.

**9.4.** Il Comune ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e procedere alla risoluzione del Contratto qualora riscontrasse irregolarità imputabili al Concessionario.

**9.5.** Fermo quanto specificamente previsto dal Capitolato, il Concessionario è in ogni caso tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

**9.6.** In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto n. 9, accertati dal Comune o ad esso segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, Cassa Edile, il Comune comunicherà al Concessionario, e se del caso anche all'Ispettorato o agli Istituti competenti, le inadempienze accertate.

**9.7.** Il Concessionario sottoporrà, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio a vigilanza sanitaria secondo le disposizioni normative vigenti nel periodo contrattuale; dovrà altresì garantire che il personale impiegato in turni fruisca di adeguati periodi di riposo per consentire il recupero psicofisico in ottemperanza alla normative contrattuali e/o legislative vigenti; dovrà inoltre fornire le divise, le calzature e i dispositivi di

protezione individuale necessari al personale, che siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

**9.8.** Per le cooperative sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991, le prescrizioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.

**9.9.** Il Concessionario esonera e tiene manlevato ed indenne il Comune, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata attuazione della normativa applicabile.

## **10. Responsabilità del Concessionario per il comportamento degli addetti ai Servizi. Sicurezza del lavoro**

**10.1.** I dipendenti e i collaboratori del Concessionario devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e devono tenere un comportamento improntato alla normale educazione e correttezza ed agire sempre, in ogni caso, con la diligenza professionale specifica.

**10.2.** Il Concessionario deve curare che il proprio personale:

- (i)** sia assicurato per eventuali infortuni e danni procurati a terzi;
- (ii)** si astenga durante l'orario di servizio dal ricevere visite o si intrattenga rapporti, anche telefonicamente, con familiari e conoscenti, salvi i casi d'urgenza.

**10.3.** Il Concessionario è responsabile del comportamento dei suoi collaboratori.

**10.4.** Il personale addetto, durante l'espletamento dei Servizi, deve assumere un comportamento decoroso; dovrà essere dotato di cartellino identificativo con nome del Concessionario, nome e cognome o numero di matricola dell'operatore, qualifica, foto ed eventualmente badge per la rilevazione elettronica delle presenze.

**10.5.** Il Comune e il Concessionario, nel comunicarsi reciprocamente i nominativi dei rispettivi referenti per la sicurezza sul lavoro relativamente alla sede oggetto della Concessione, prevedono momenti informativi periodici sulla situazione.

**10.6.** Il Concessionario si impegna altresì a garantire:

- (i)** l'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro. A tal fine, verranno garantite al personale le opportune certificazioni;
- (ii)** garantire, obbligatoriamente entro 2 (due) mesi dalla data di inizio della Concessione e successivamente a ogni nuovo inserimento di personale, lo svolgimento dei corsi di addestramento al fine di rendere i dipendenti e collaboratori edotti circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente Contratto e le modalità con le quali si intende applicarli. Tali corsi devono essere finalizzati anche all'ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. L'addestramento dei lavoratori impiegati deve, tra l'altro, prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e procedure adottate per il loro contenuto;

- (iii) la circolazione, fra i lavoratori impiegati nella Concessione, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
- (iv) la partecipazione agli incontri congiunti eventualmente concordati con il Comune;
- (v) la partecipazione del proprio responsabile e/o del proprio personale a corsi per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura;
- (vi) la tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei Servizi.

**10.7.** Il Concessionario garantisce l'idoneità lavorativa del personale impiegato, avuto riguardo all'attività svolta, nonché in relazione ai rischi specifici connessi, impegnandosi ad effettuare la sorveglianza sanitaria correlata.

**10.8.** Il Concessionario si impegna altresì a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento dei Servizi, secondo le disposizioni vigenti, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate nel rispetto delle procedure interne.

**10.9.** Il Concessionario si obbliga al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.

**10.10.** Il Comune si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti.

**10.11.** Il Comune è esonerato, e quindi tenuto manlevato ed indenne dal Concessionario, per responsabilità civile in caso di sinistro occorso al personale del Concessionario per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico. Il Concessionario esonera e terrà manlevato ed indenne, fin da ora, il Comune nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata nel presente articolo.

**10.12.** Le disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie competenti in merito alla profilassi e alla diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno immediatamente recepite dal Concessionario. L'inosservanza di tali disposizioni, oltre alle conseguenze penali e civili previste *ex lege*, dà diritto al Comune di applicare penali contemplate nel Capitolato, salvo il risarcimento del maggior danno, nonché di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

## **11. Responsabilità del Concessionario. Copertura assicurativa**

**11.1.** Il Concessionario risponderà direttamente ed interamente dei danni che, in proprio o tramite il proprio personale, potrà arrecare al Comune e/o a terzi.

**11.2.** Il Concessionario è tenuto a stipulare con una primaria compagnia assicurativa e prima dell'inizio dei Servizi, pena la decadenza dalla Concessione e l'incameramento della cauzione, apposita/e polizza/e assicurativa/e a beneficio del Comune e dei terzi e

per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto.

**11.3.** Le polizze dovranno essere conformi ai requisiti previsti dal Capitolato.

**11.4.** Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale del Concessionario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel Corrispettivo per la Concessione.

**11.5.** L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

**11.6.** In caso di impiego di volontari, prima dell'inizio della loro attività il Concessionario si impegna:

- (i) ad estendere la Polizza RCT, alle condizioni previste dal Capitolato, anche alla responsabilità civile personale dei volontari per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle attività svolte per conto del Concessionario;
- (ii) a stipulare una idonea copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dai volontari nell'esecuzione delle attività svolte per conto del Concessionario.

## **12. Equilibrio economico finanziario**

**12.1.** I presupposti e le condizioni di base che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario sono inclusi nel PEF e nella relazione che lo accompagna.

**12.2.** Il Comune e il Concessionario si danno atto che l'Equilibrio Economico Finanziario è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario:

- (i) **TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto:** indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
- (ii) **VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto:** il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco del periodo della Concessione;
- (iii) **DPBP (Discounted Payback Period):** indica l'arco di tempo necessario per recuperare l'investimento effettuato.

## **13. Forza Maggiore**

**13.1.** Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- (i) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari dei Servizi oggetto del Contratto;

- (ii) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- (iii) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- (iv) incidenti aerei;
- (v) epidemie e contagi;
- (vi) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

**13.2.** Al verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 13.1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei Servizi, gli eventi di cui al punto 13.1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

**13.3.** Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, potrà essere disposta la sospensione della Concessione.

**13.4.** Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 30 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 cod. civ.

**13.5.** Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 14.

#### **14. Riequilibrio economico finanziario**

**14.1.** Le Parti procedono alla revisione del PEF qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più eventi non riconducibili al Concessionario, nei termini previsti al successivo punto 14.2, che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui al punto 12 rispetto ai valori del PEF, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti eventi di disequilibrio.

**14.2.** Si considerano eventi di disequilibrio esclusivamente:

- (i) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dei Servizi e sul relativo regime tributario;
- (ii) il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dei Servizi non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- (iii) i casi di sospensione dei Servizi, non dipendenti dal Concessionario, qualora il periodo di sospensione superi i 20 (venti) giorni consecutivi;
- (iv) le cause di Forza Maggiore del punto 13;
- (v) le modifiche al Contratto imposte dal Comune;

(vi) emersione di situazioni di extraprofitto rispetto a quanto previsto nel PEF.

**14.3.** Nel caso in cui l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione.

**14.4.** Al verificarsi di uno degli eventi sopra indicati, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, la parte interessata ne dà comunicazione scritta all'altra, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- (i) PEF in disequilibrio, in formato editabile;
- (ii) PEF revisionato, in formato editabile;
- (iii) relazione esplicativa del PEF revisionato, che illustri e documenti -tra l'altro- le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- (iv) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.

**14.5.** Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del PEF. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza del rischio operativo in capo al Concessionario.

**14.6.** In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del procedimento, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti, la formulazione della proposta di riequilibrio economico finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 (dieci) giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle Parti entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione del tavolo, le Parti possono recedere dal Contratto, con i rimborsi previsti in favore del Concessionario dagli artt. 190, comma 4, lett. a) e b), e 192 del Codice dei contratti pubblici.

## **15. Modifiche al Contratto e cessione dei crediti derivanti dalla concessione**

**15.1.** Il Contratto può essere modificato solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023.

**15.2.** Qualora la proposta di modifica abbia impatti sull'Equilibrio Economico Finanziario e sia riconducibile a situazioni estranee al Concessionario o ai rischi allo stesso riferibili, si applica il punto 14 che precede.

## **16. Subappalto. Divieto di cessione del contratto**

**16.1.** Al presente Servizio si applica la disciplina prevista dagli artt. 188 e 119 del Codice dei contratti pubblici, in materia di subappalto. Tenuto conto di quanto previsto nel Capitolato e di quanto indicato in sede di Offerta, il Concessionario potrà subappaltare le seguenti prestazioni:

**16.2.** Le Parti si danno atto altresì che la cessione del contratto è vietata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d), n. 2), del D. Lgs. n. 36/2023.

## **PARTE II - PENALI, RISOLUZIONE, RECESSO**

### **17. Penali ed esecuzione in danno**

**17.1.** Ferma restando la disciplina della Forza Maggiore, in caso di inadempimento del Concessionario rispetto alle obbligazioni contrattuali, il Comune procede alla contestazione dell'inadempimento, all'applicazione delle penali e all'eventuale esecuzione in danno nei termini previsti dal Capitolato.

### **18. Risoluzione del Contratto**

**18.1.** La risoluzione del Contratto è disposta nei casi e con le modalità previste dal Capitolato.

### **19. Recesso da parte del Comune**

Ad eccezione dell'ipotesi del recesso per mancato riequilibrio del PEF, Il solo Comune può recedere dal Contratto, alle condizioni previste dal Capitolato.

## **PARTE III - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

### **20. Interpretazione delle disposizioni del Contratto**

**20.1.** L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto e del Capitolato, è fatta osservando le finalità del contratto e dei risultati perseguiti, nonché nel rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. n. 36/2023; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..

**20.2.** In caso di norme del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, ovvero ancora in caso di incompatibilità tra clausole del Contratto e previsioni del Disciplinare di gara o altri atti afferenti la Concessione, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.

### **21. Miscellanea**

**21.1.** Il Concessionario conferma, all'atto della assunzione della Concessione, di essere a perfetta conoscenza dei Servizi e delle modalità delle prestazioni richieste, nonché di

tutti i locali e delle attrezzature che avrà a disposizione per l'esecuzione della Concessione.

**21.2.** Il Concessionario ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti alla Concessione.

**21.3.** I termini relativi al presente Contratto saranno conteggiati secondo le regole previste dall'art. 155 c.p.c..

## **22. Cessazione della gestione**

**22.1.** Alla cessazione della gestione il Concessionario si impegna a porre in essere tutte le cautele ed iniziative necessarie affinché il subentro del nuovo gestore abbia luogo senza pregiudizio per la continuità del servizio.

**22.2.** Si applica l'art. 191 del Codice dei contratti pubblici, per quanto compatibile.

## **23. Trattamento dei dati personali**

**23.1.** A norma del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti dal Comune sono esclusivamente finalizzati alla stipula e alla corretta esecuzione del Contratto. Conferendo i dati richiesti si autorizza, implicitamente, l'utilizzo dei dati. Il rifiuto a fornire i dati richiesti dà luogo alla mancata conclusione del Contratto per fatto imputabile al Concessionario, con ogni conseguenza di legge.

## **24. Spese contrattuali**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipula del Contratto di Concessione sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

## **25. Foro competente per le controversie afferenti la fase di esecuzione del Contratto**

**25.1.** Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il Concessionario, con riguardo alla interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del Contratto e dei suoi atti connessi o conseguenti è competente il Foro di Milano.

**25.2.** È esclusa la competenza arbitrale.